

Tribunale Campobasso, Sent., 07/03/2024, n. 74*DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE › Liquidazione e valutazione***OMICIDIO, INFANTICIDIO****Intestazione****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****IL GIUDICE MONOCRATICO del TRIBUNALE di CAMPOBASSO****Sezione Penale****Dott. Tommaso Barbara**

con la presenza del P.M., dott. Paolo POMPA

e con l'assistenza del Cancelliere, dott.ssa Tiziana TOMACIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado contro

F.E. nato a C. il (...), residente in C. del B. alla via O. del C. n. 5 - libero, assente;

assistito e difeso, di fiducia, dall'Avv. Fabio Albino del foro di Campobasso, presente;

IMPUTATO

Capo A) del reato p. e p. dall'art. 589 c.p. per aver cagionato, per colpa, la morte di M.L.. In particolare, quale Sindaco p. t. del Comune di Castellino del Biferno (CB) e responsabile p.t. dell'Ufficio Tecnico dello stesso comune, per negligenza, ometteva di collocare i ripari prescritti dalla legge per impedire pericoli alle persone in luogo di pubblico transito, relativamente al pozzetto raccogli-acque, a forma quadrata, delle dimensioni di cm. 170 x 170 laterali e cm. 95 di altezza, localizzata in C. del B., frazione Nuovo Abitato (coordinate G.B.: est (...) nord (...)). Così facendo, cagionava la morte di M.L. a causa delle gravi lesioni traumatiche riportate a seguito della caduta nel pozzetto, in data 22.03.2019, sopravvenuta in data 19.08.2019 nonostante la dovuta assistenza sanitaria ricevuta.

In Isernia, il 19.08.2019, luogo del decesso.

Capo B) del reato p. e p. dall'art. 673 c.p. perché, nelle qualifiche indicate al capo a) che precede, ometteva di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito.

In Castellino del Biferno, in epoca antecedente e prossima al 02.12.2019.

PARTI CIVILI:

M.M. nato a R. l'(...), residente in S. G. in C. alla via R. V. 6 snc, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia; assente;

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Bruno Corsi, del foro di Campobasso, presente

B.A. nata a I. il (...) residente in C. alla via L. n. 20, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore di fiducia, assente;

Assistita e difesa di fiducia dall'avv. Roberto di Iorio, del foro di Campobasso, presente;

Svolgimento del processo

Con decreto del 26.11.2020 il G.u.p del Tribunale di Campobasso disponeva il rinvio a giudizio nei confronti F.E. dinanzi all'intestato Tribunale, in composizione monocratica, affinché lo stesso rispondesse dei reati indicati in epigrafe.

All'udienza del 9.2.2021, il Giudice, rilevato che la notifica del decreto che dispone il giudizio non risultava perfezionata nei confronti dell'imputato, ne disponeva il rinnovo e aggiornava il processo all'udienza del 23.3.2021.

All'udienza del 23.3.2021, l'avv. Albino preliminarmente depositava la rinuncia al mandato difensivo da parte dell'avv. Petrucci con la sua contestuale nomina quale difensore di fiducia dell'imputato; successivamente il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarava aperta l'istruttoria dibattimentale e ammetteva le richieste di prova avanzate dalle parti, valutandone la pertinenza e rilevanza ai fini della decisione; indi, acquisita la documentazione prodotta dalla difesa tecnica dell'imputato, rinviava il processo all'udienza del 29.6.2021.

In data 29.6.2021, le parti procedevano all'escussione dei testi P.M. e S.D. e, previo consenso delle parti, venivano acquisiti i verbali di sommarie informazioni rese da F.A. e C.N.N., con contestuale rinuncia alla loro escussione; all'esito il processo veniva rinviato al 30.11.2021.

All'udienza del 30.11.2021 venivano escussi i testi C.A., D.N.A.G. e V.V., consulente tecnico del P.M.; indi, acquisita la relazione del consulente tecnico di parte, il processo veniva aggiornato all'udienza dell'1.3.2022.

In tale data venivano escussi i testi di parte civile B.A., L.S.G. e D.L.A. e, all'esito, il Giudice rinviava il processo al 5.7.2022 per il prosieguo dell'attività istruttoria.

All'udienza del 5.7.2022 le parti procedevano all'escussione, del teste I.M.; indi, previo consenso delle altre parti, l'avv. Corsi rinunciava alle testi S.A.P. e F.G. e il Giudice rinviava il processo al 6.12.2022,

In tale data, il Giudice, preliminarmente, disponeva la rinnovazione degli atti del dibattimento, essendo intervenuto il mutamento della composizione soggettiva dell'organo giudicante; a tal proposito, su richiesta di termine da parte della difesa tecnica dell'imputato, il Giudice concedeva un breve rinvio per il rinnovo delle richieste istruttorie, aggiornando così il processo al 3.1.2023.

All'udienza del 3.1.2023, il Giudice, preso atto dell'assenza di richieste istruttorie da parte della difesa tecnica dell'imputato, confermava i provvedimenti adottati dal precedente magistrato e disponeva procedersi oltre; successivamente, preso atto della rinuncia da parte dell'avvocato Albino ai testi C.D. e P.M., nulla opponendo le parti, il processo veniva aggiornato all'udienza del 7.4.2023, attesa l'assenza giustificata dei testi della parte civile.

Il 7.4.2023 le parti procedevano all'escussione dei testi L.S. e M.M.; dopodiché, il processo veniva rinviato al 19.5.2023.

All'udienza del 19.5.2023, le parti concordemente rinunciavano all'escussione dei testi E.R., P.O., M.V. e I.E., nonché all'esame dell'imputato; pertanto, il Giudice, preso atto di quanto innanzi, rinviava il processo all'udienza del 3.11.2023 per chiusura istruttoria e discussione.

L'udienza del 3.11.2023 veniva differita d'ufficio, con decreto del 26.10.2023, all'11.1.2024, allorché, acquisita la documentazione prodotta dalla parte civile e dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, il Giudice invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni, come descritte in epigrafe, e, all'esito, rinviava il processo, per eventuali repliche, all'udienza del 2.2.2024.

All'udienza odierna, il P.M. e il difensore dell'imputato rinunciavano alle repliche, mentre le parti civili si riportavano alla memoria in atti; il giudice, quindi, all'esito della camera di consiglio, decideva come da

dispositivo, indicando, ex [art. 544](#) co. 3 c.p.p., il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Motivi della decisione

Si impone una sentenza di condanna nei confronti di F.E. in ordine ai reati ascrittigli in imputazione, per le ragioni che verranno di seguito esposte.

L'odierno procedimento discende dalla morte di M.L. occorsa il 19.8.2019, alle ore 00.08, allorquando lo stesso si trovava ricoverato presso il P.O. di Isernia.

Nella consulenza medico-legale redatta, per il P.M., dal dott. V.V. - acquisita agli atti dopo la sua escussione e previo consenso delle parti, ai fini della piena utilizzabilità processuale - dopo ampia e compiuta premessa in ordine alla disamina scientifica e metodologica (astratta e concreta) applicata nell'esecuzione dell'accertamento di cui trattasi, sono state rassegnate le seguenti conclusioni: "Orbene l'analisi delle attività sanitarie svolte nei vari reparti della N., presso la Gea medica e presso l'ospedale di Isernia non hanno evidenziato profili di imprudenza imperizia e negligenza ma è invece possibile affermare che vi è stata una meticolosa assistenza ai bisogni diagnostici e terapeutici del M. con interventi congrui e tempestivi. Purtroppo la gravità della lesione traumatica - inevitabilmente interferente anche sulla capacità ventilatoria del paziente e le preesistenze patologiche del paziente sono la causa dell'evoluzione sfavorevole. E' possibile quindi affermare che il M. è deceduto per arresto cardiocircolatorio secondario a shock settico conseguente alla lesione vertebro-midollare traumatica cui è conseguita una tetraplegia. Le cure prestate nei vari nosocomi che si sono succeduti sono state congrue, tempestive ed appropriate alle gravi condizioni del M.. L'evoluzione sfavorevole della vicenda del M. non trova elementi di censura o di addebito nei confronti dei sanitari intervenuti che hanno offerto tutte le necessarie attenzioni diagnostiche e terapeutiche con monitoraggio costante e preciso delle condizioni cliniche. Gli interventi terapeutici sono stati adeguati e consoni alle necessità del paziente. ... La causa della morte di M.L. è stata: "insufficienza cardiorespiratoria secondaria a shock settico ed insufficienza multiorgano conseguente al trauma vertebre-midollare con grave tetraplegia".

Dunque, può, fin da ora, affermarsi la totale condivisione delle determinazioni cui è pervenuto l'ausiliario tecnico del pubblico ministero in ambito medico-legale e in ordine alla catena eziologica fisiopatologica che determinò, alle ore 00.08 del 19.8.2019, la morte di M.L..

A tanto si perviene sia sulla scorta dell'incontestabile e incontestata rigorosità scientifica delle leggi e delle metodologie applicate nell'indagine clinica da parte del consulente, nonché nell'assoluta mancata emersione, in dibattimento, di critiche atte a instillare un ragionevole dubbio in ordine alle conclusioni da esso tratte,

Ciò posto, P.M., nel corso della sua escussione del 29.6.2021, ha riferito che il 22.3.2019, mentre si trovava all'interno della sua abitazione, fu allertata da delle grida che provenivano dalla strada. Dopo l'iniziale spavento, si fece coraggio e, uscita dal proprio appartamento, vide che M.L. era caduto all'interno di un tombino e si trovava con la schiena rivolta verso il terreno. Su domanda del giudice, la teste ha ricordato che il M. era dolorante, perdeva sangue e che, interrogato su cosa fosse accaduto, non riusciva a comprendere la sua risposta. Fortunatamente, in quel frangente, la donna vide transitare una pattuglia dei Carabinieri, che, su segnalazione della P., si fermò per constatare cosa fosse successo. La teste ha ricordato che il tombino era scoperto e privo di qualsivoglia barriera di protezione e che, vista la tarda ora e l'assenza di illuminazione pubblica, era costretta a muoversi con accortezza.

In sede di controesame della difesa, la P. ha dichiarato che, una volta arrivati i carabinieri, raccolse il telefonino del M., che si trovava all'interno della vasca dove era caduto, e lo poggiò sul cordolo in cemento. In seguito - su contestazione della difesa tecnica dell'imputato - la donna ha confermato di aver chiuso a chiave l'autovettura del M., la quale era aperta e collocata in prossimità della vasca - e di aver portato le chiavi unitamente al telefono cellulare della p.o. presso l'abitazione di quest'ultimo, su sollecitazione dei Carabinieri.

S.D., all'epoca dei fatti vigile urbano in servizio presso il Comune di Castellino del Biferno, ha dichiarato che la vasca per il deflusso delle acque meteoriche dove è caduto il M. è sempre esistita e che, pur essendo sprovvista di segnalazione, nessuno si era mai lamentato dalla sua presenza. Ha, poi, precisato che la stessa è ubicata in prossimità della zona residenziale che, da quello che ricorda, è servita da pubblica illuminazione e, su domanda del giudice, ha affermato che lo stato dei luoghi è rimasto inalterato anche dopo l'incidente occorso al M..

C.A., comandante della Stazione dei Carabinieri di Petrella Tifernina, ha dichiarato che: "Le dinamiche sono state così da me ricostruite: parliamo del 22 marzo del 2019, avevo una pattuglia in servizio perlustrativo e la pattuglia fu informata da alcuni passanti che, all'interno di un pozzetto per la raccolta delle acque meteoriche, ubicato nella frazione Nuovo Abitato di Castellino del Biferno, vi era una persona caduta all'interno. Subito i colleghi attivarono i primi soccorsi, chiamarono il 118, e la persona; identificata in M.L., fu trasportata in ospedale. Successivamente, non avendo informazioni sulla prognosi, mi sono attivato per fare tutti gli accertamenti necessari. Inviai la pattuglia sul posto per andare a eseguire dei rilievi planimetrici; rilievi planimetrici che successivamente ho eseguito anche io, localizzando precisamente il pozzetto. Successivamente ho eseguito degli accertamenti presso l'ufficio tecnico al fine di verificare di chi fosse la competenza di quella strada. Catastalmente la strada ricadeva nelle competenze del comune di Castellino sul Biferno. Poi successivamente l'attività di indagine si è sviluppata nell'acquisizione di sommarie informazioni, sempre su attività delegata da parte della Procura. Queste sono le attività eseguite. E stato eseguito anche un fascicolo fotografico, sia con delle foto panoramiche e successivamente con dei rilievi che ho allegato all'informativa" (v. pag. 4 del verbale stenotipico dell'udienza del 30.11.2021). Ha, inoltre, aggiunto che il pozzetto non era protetto, era sprovvisto di segnali che ne indicassero la presenza e che la strada ove insisteva non era sufficientemente illuminata. Sul tale ultimo aspetto, a domanda della parte civile, ha precisato che: "Le spiego meglio. Intendevo dire l'area... Parliamo di un'isola amministrativa in cui sono dislocate delle abitazioni di proprietà del Comune. Il pozzetto è collocato in mezzo tra due strutture, entrambe di proprietà comunale. Diciamo nell'area ci sono i pali della pubblica illuminazione, però in corrispondenza del pozzetto no. Quindi la luce che arriva, artificiale intendo, arriva per riflesso, non arriva una luce sufficientemente adeguata a illuminare il pozzetto" (v. pag. 5 del verbale stenotipico)..

Il teste, poi, ha dichiarato che intorno al pozzetto era presente un cordolo di circa 10 cm., in parte rotto, e che, in una circostanza, di sua iniziativa inoltrò una nota al Comune di Castellino del Biferno in cui suggerì al sindaco pro tempore, nonché responsabile dell'ufficio tecnico, odierno imputato, di mettere in sicurezza il pozzetto al fine di evitare eventi simili a quelli occorsi al M., ma che le sue sollecitazioni non ebbero alcun seguito da parte della P.A. interessata. Sempre su domanda di parte civile, il teste ha dichiarato che il pozzo ha una profondità di 95 cm., le sue dimensioni sono di 170 x 170 cm. e che si trova lungo la pubblica via frequentata, principalmente, dai cittadini che risiedono nella frazione Nuovo Abitato del Comune di Castellino del Biferno.

D.N.A.G., all'epoca dei fatti in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Petrella Tifernina, ha rappresentato quanto segue: "Il 22 marzo del 2019, verso le 11:15, le 11:10 eravamo di servizio perlustrativo, la signora P.M., mentre transitavamo nella frazione Nuovo Abitato di Castellino, una frazione di Castellino del Biferno, ci ha fermato tutta agitata perché c'era M.L. che era caduto, all'interno di un pozzetto raccolto di acque reflue. Alché subito siamo andati sul posto. Io sono sceso giù nel pozzetto, effettivamente lui stava con la schiena sul pavimento di questo pozzetto, con le gambe appoggiate al muretto del pozzetto, circa 90 gradi, e che si lamentava perché gli faceva male il braccio, la schiena. Ho notato che le gambe non le muoveva. Alché gli ho detto: "Ma muovi le gambe", e lui ha detto: "No, non le riesco a muovere, non le sento. Quindi lui avvertiva che le gambe non le sentiva e gli facevano male le braccia. Poi aveva una lesione alla testa, era uscito un po' di sangue. Subito abbiamo allertato il 118 che dopo venti minuti, una mezzoretta è arrivato e l'abbiamo tirato fuori dal pozzetto con difficoltà" (v. pag. 14 e 15 del verbale stenotipico dell'udienza del 30.11.2021). Ha, inoltre, aggiunto

che l'intervento si è svolto di sera e che, unitamente ai suoi colleghi, ha dovuto ricorrere alla torcia del telefonino per rendersi conto di quanto accaduto, considerata la scarsa illuminazione, dovuta all'orario e alla lontananza dei lampioni pubblici da pozzo.

Il teste ha dichiarato che, una volta giunti sul posto, hanno chiesto al M. la dinamica dell'accaduto e quest'ultimo, nell'immediatezza, ha risposto di essere caduto nel pozzo mentre parlava al telefono. Ha, inoltre, riferito di aver constatato che la p.o. aveva sbattuto la testa contro il fondo della vasca, poiché ha rinvenuto tanto il sangue sul pavimento quanto la lacerazione sul capo del M.. In sede di controesame, poi, ha escluso che la p.o. potesse essere stata aggredita da qualcuno, dal momento che, oltre quanto, dichiarato dallo stesso M. nell'immediatezza, la lesione si trovava nella parte posteriore del cranio, che era appoggiato sul fondo del pozzo.

Quanto poi al telefono cellulare della vittima, il teste ha chiarito che lo stesso è stato consegnato a P.M., la quale aveva una relazione sentimentale con il M..

Il consulente del P.M., V.V., nel riportarsi alle conclusioni rassegnate nel suo elaborato, già evidenziate e condivise in premessa, ha ribadito che: "Praticamente, in virtù dell'episodio, dell'evento infortunistico del 22 marzo, e in conseguenza di tutte quelle che sono state le lunghe cure e l'exitus del paziente, il Procuratore mi ha formulato un incarico affinché accertassi quale sia stata... Ovviamente un incarico agli atti perché non è stata una indagine autoptica, ma un esame solamente degli atti medici, quale fosse stata la causa della morte, se si rilevavano eventuali comportamenti omissivi o commissivi da parte dei sanitari che avessero potuto cagionare l'exitus del paziente. Sebbene ci sia stata una storia clinica di cinque mesi, le conclusioni sono abbastanza agevoli. Il paziente ha subito un grave trauma vertebromidollare, cosiddetto, nel senso che ha interessato la parte cervicale bassa e la parte dorsale alta, con una lesione fratturativa delle vertebre che però purtroppo ha avuto anche una azione lesiva sul midollo contenuto all'interno, il che ha prodotto un grave danno neurologico che si è estrinsecato fin dall'inizio e poi è rimasto tale di una paraplegia agli arti inferiori, quindi una completa perdita dei movimenti agli arti inferiori, e una paresi dell'arto superiore destro e dell'arto superiore sinistro, tutto questo in un soggetto che, ricordiamo, è un soggetto obeso, è un soggetto dislipidemico, è un soggetto con una sindrome cosiddetta dismetabolica. Chiaramente questa condizione di immobilità, associata al suo status anteriore, ha prodotto questo lungo percorso clinico, lungo percorso clinico che, sebbene alternato da fasi di apparente remissione e poi di peggioramenti che l'hanno portato anche a periodi in rianimazione, poi è tornato in reparto, poi è tornato in rianimazione, comunque hanno debilitato questo organismo, che oltre tutto si era complicato da piaghe da decubito anche di rilevanza notevole in regione sacrale; in regione tibiale, fino ad avere poi una complicanza settica definitiva che ha determinato uno choc irreversibile per insufficienza multiorgano portandolo all'exitus. Questo è in buona sostanza quanto è accaduto. Dall'esame di tutti gli atti documentali che mi sono stati posti a disposizione, posso affermare che le cure sono state assolutamente idonee, congrue e non è stata rilevata alcuna omissione o azione commissiva che possa aver pregiudicato l'evoluzione di quella che è stato l'iniziale, danno traumatico" (v. pag. 27 e 28 del verbale stenotipico del 30.11.2021). In seguito, in sede di controesame, ha dichiarato che la ferita lacerocontusa riportata al capo dal M. poteva dipendere tanto dall'azione di un corpo contundente, quanto dall'impatto del capo contro un mezzo contundente o tagliente. Per ciò che concerne, invece, la lesione vertebromidollare, trattasi di trauma tipico da precipitazione o da colpo di frusta. Da ultimo, ha affermato di non poter escludere, a priori, che la caduta del M. potesse esser stata originata da una lesione inferta all'esterno del pozzo.

L.S.G., nel corso della sua deposizione, ha confermato quanto dichiarato dal collega D.N.A.G., essendo intervenuti insieme al momento del sinistro occorso al M..

D.L.A. ha dichiarato che, in seguito agli accertamenti espletati assieme a C.A., ha constatato come il pozzo di cui trattasi sia di pertinenza al Comune di Castellino del Biferno e come lo stesso si trovi lungo la pubblica via, non interdetta al transito dei pedoni, pur essendo sprovvista di marciapiede.

B.A., parte civile nonché moglie legalmente separata del M., ha dichiarato di aver incontrato il suo ex coniuge allorquando lo stesso si trovava ricoverato presso il N. di Pozzilli. Ha raccontato di averlo visto in pessime condizioni di salute e che la p.o., in occasione del primo incontro, gli chiese di perdonarlo per la separazione, considerati anche i precedenti trentasette anni di matrimonio ("Stava immobilizzato in un letto e aveva tutti dei cerotti sul dorso. Non poteva muoversi, era completamente paralizzato, però con la testa c'era, anche se aveva un taglio sulla testa, però sembrava che stava abbastanza bene con la testa. Lui, piangendo, mi ha chiesto di perdonarlo. Io infatti sono stata con lui un bel po' di tempo e gli ho detto: "Non ci sono problemi. Il passato è passato" v. pag. 4 e 5 del verbale stenotipico dell'udienza dell'1,3.2022). Ha concluso dicendo di aver incontrato il marito in due occasioni nel corso della sua degenza ospedaliera e che in entrambe le occasioni non gli ha mai descritto le dinamiche del sinistro.

Il consulente della parte civile, I.M., nel Corso della sua deposizione, ha dichiarato quanto segue: "Il paziente venne in ospedale al pronto soccorso al C., a seguito di un trauma da caduta. Fui chiamato subito in consulenza io perché dagli accertamenti fatti in urgenza appena è entrato in PS, e in particolare una Tac, fu rilevata una frattura della prima vertebra cervicale, e cioè l'Atlante, una frattura composta all'arco anteriore. E quindi, di competenza neurochirurgica ero io reperibile quella sera, fui chiamato. Il paziente si può dire era già tetraplegico perché aveva una paresi completa all'arto superiore destro e agli arti inferiori e una paralisi grave all'arto superiore sinistro, quindi praticamente non muoveva quasi nulla. Era necessario ospedalizzarlo. Da noi al C. non c'è più il reparto di Neurochirurgia, andava approfondito il caso anche con altri accertamenti, in particolar modo una risonanza magnetica e al C., quando si verificò questo episodio, la risonanza magnetica aveva il gantry per il tratto cervicale rotto già da diversi anni e poiché l'apparecchio ancora non era stato sostituito con l'attuale, era un apparecchio vecchio, non si trovavano pezzi di ricambio, insomma il tratto cervicale non è stato possibile esplorarlo con la risonanza magnetica, per cui, anche per questo motivo, necessitava di un trasferimento urgente. E fu trasferito al N. che diede la disponibilità di posto letto. Arrivato al N., il paziente non fu sottoposto subito a risonanza magnetica perché le dimensioni del paziente ne impedivano l'ingresso nel gantry della risonanza. Cioè la risonanza ha un tubo di dimensioni ridotte, questo tutte le risonanze in pratica e il paziente era talmente grande che non riusciva a entrare nel tubo. Per cui non fu possibile fargli questa risonanza. Il paziente fu tenuto lì diversi giorni, in Neurochirurgia, in condizioni cliniche tutto sommato stabili, poi si sono aggravate, è stato trasferito in rianimazione, poi di nuovo in rianimazione in Neurochirurgia. Insomma ci sono state diverse... un andamento clinico altalenante, condizioni generali stazionarie, poi di nuovo peggiorato soprattutto dal punto di vista respiratorio, un paziente grosso costretto all'immobilità, quindi in posizioni declive, un addome enorme, respirava male, per cui andava spesso e volentieri in insufficienza respiratoria e veniva richiesto l'intervento dei rianimatori. Dal punto di vista dello stato di veglia, dello stato di coscienza, è sempre stato vigile e cosciente. Lui era perfettamente consapevole delle sue condizioni, insomma. Solamente che, dal punto di vista motorio e sensitivo, era completamente compromesso perché, come ho detto, aveva una tetraplegia, muoveva minimamente, in maniera spontanea solamente l'arto superiore sinistro e aveva un livello di anestesia T1, T2, cioè significa che praticamente, poco al di sopra della mammillare trasversa; il paziente non sentiva nessuno stimolo sensitivo doloroso. In queste condizioni, il paziente è stato per diversi mesi. Poi, altra cosa, si era procurato nel cadere una ferita al cuoio capelluto in regione temporale sinistra, suturata al pronto soccorso di Campobasso dal pontrosoccorsista; questa ferita si è poi infettata, per cui è stato necessario fare un intervento di svuotamento di questo ascesso sotto cutaneo al cuoio capelluto. Poi è andato in riabilitazione, sempre al N., e qui è peggiorato nuovamente, fino a che è stato necessario un trasferimento all'ospedale di Isernia, questo perché era iniziata a verificarsi una compromissione multiorgano, cioè non era più gestibile in un centro specialistico come il N. dove, oltre alla Neurochirurgia, alla Neurologia, alla Rianimazione, non ci sono reparti idonei a gestire un paziente con compromissione multiorgano, cioè cardiologica, cardiaca, respiratoria, polmonare, renale, perché il

paziente è andato anche in insufficienza renale. Si sono verificate una serie di complicanze che poi hanno portato al decesso il paziente " (v. da pag 4 a pag 6 del verbale stenotipico dell'udienza del 5.7.2022).

Quanto alla riconducibilità del decesso del M. alla caduta del marzo 2019, lo stesso ha riferito che: "... il tipo di lesione che ha avuto il paziente, è una lesione grave, è una lesione che riguarda il midollo alto, il midollo cervicale alto e a livello del midollo cervicale alto, oltre alle vie neurologiche motorie che riguardano gli arti superiori e gli arti inferiori, ci sono anche i centri del respiro e i centri che controllano il circolo e l'attività cardiaca, tanto è che il paziente ha avuto problematiche sia di tempo respiratorio che di tipo cardiocircolatorio, era fortemente bradicardico. Si è riuscito a scongiurare l'innescò di un pacemaker, però comunque il paziente, durante tutto il corso del ricovero, viaggiava su frequenze intorno ai 50, quindi una frequenza molto bassa. Aveva necessità di essere supportato dal punto di vista respiratorio, con ossigeno fluente, ha messo anche la CPAP che è una maschera che insuffla ossigeno a pressione positiva per evitare l'intubazione, cosa che poi è stata necessaria. Ha avuto poi una insufficienza renale, è stata necessaria la dialisi, insufficienza renale che è scaturita da uno shock settico che il paziente ha avuto a seguito di una infezione polmonare perché questa stasi respiratoria, cioè questa insufficienza respiratoria ha comportato una stasi di secrezione, o di quanto altro che, per quanto credo gestite bene dal N., comunque poi sono sfociate in una polmonite, in una infezione polmonare grave. Da qui si è sviluppato uno stato settico, un collasso, una insufficienza di pompa; i reni non hanno più funzionato, è stato necessario dializzarlo. Tutto questo all'ospedale di Isernia dove fu necessario trasferirlo perché la situazione era diventata ingestibile per il N.; uno stato di acidosi sia respiratoria che metabolica, insomma alla fine il cuore si è fermato. PUBBLICO MINISTERO: Giusto per sgombrare il campo, se non ci fosse stato quel tipo di evento lesivo non ci sarebbe stato quel decesso? Questa è una affermazione corretta? TESTE - I.: Penso di sì perché è vero che il paziente era un soggetto obeso, non ricordo se era anche diabetico, adesso questo non lo ricordo. PUBBLICO MINISTERO: Arricchisco la domanda e chiudo. Da quello che ha potuto visionare lei, ci sono stati altri fattori causali non dipendenti dall'evento lesivo che possano aver cagionato questo decorso e questo exitus? TESTE -I.: Io penso di no, penso di no. " (v. pag. 7 e 8 del verbale stenotipico).

Il teste L.S., all'epoca dei fatti neurochirurgo in servizio presso l'Istituto N. di Pozzilli, ha dichiarato che M.L. aveva subito un trauma al midollo che gli aveva cagionato la paralisi degli arti inferiori e una perdita di sensibilità al livello del collo. Quanto alle sue condizioni psicologiche nel corso della degenza, ha affermato che il paziente era vigile in quanto non aveva riportato danni cerebrali.

M.M., parte civile nonché figlio della p.o., ha affermato che, durante la degenza, il padre è rimasto sempre vigile, pur essendo stato più volte in rianimazione per dei collassi polmonari. Ha aggiunto di essersi recato sul luogo del sinistro il giorno successivo alla caduta del padre, precisando di esserci andato di notte e di aver avuto difficoltà a vedere il pozzo e l'ambiente circostante.

In sede di controesame, poi, ha dichiarato che il telefono del padre era stato preso da P.M., la quale glielo restituì quando si recò sul luogo del sinistro.

Infine, F.A. e C.N.N., escussi a sommarie informazioni rispettivamente il 24.6.2019 e il 25.6.2019, hanno dichiarato che la vasca dove si è verificato il sinistro era priva di protezioni e barriere e non segnalata (cfr. verbali di sommarie informazioni acquisiti su consenso delle parti, e quindi utilizzabili ai fini del decidere, all'udienza del 29.6.2021).

Così riassunta, sulla base delle risultanze istruttorie e nella diversa prospettazione delle parti, la vicenda che ha determinato la morte di M.L., l'ipotesi accusatoria può ritenersi verificata in fatto, nei limiti che a breve si evidenzieranno, oltre ogni ragionevole dubbio.

Prima di procedere innanzi, occorre però prendere atto dell'attendibilità delle dichiarazioni degli appartenenti all'arma dei carabinieri, poiché espressive di attività d'ufficio espletata in conformità ai doveri istituzionali su di essi gravanti, con la precisazione che tanto, ovviamente, si estende ai dati

obiettivi d'immediata percezione da parte degli operatori, ma che, altrettanto ovviamente, non può attagliarsi alla veridicità degli elementi meramente riferiti da terze persone e alla condivisibilità di ipotesi valutative.

Altrettanto credibili e attendibili sono le dichiarazioni rese da tutti gli ulteriori testimoni addotti dall'accusa e dalla parte civile ed escussi a dibattimento, atteso che non sono emersi motivi dai quali supporre l'esistenza, in capo a essi, di intenti traditori dell'impegno assunto all'atto del deporre, né fattori di contraddittorietà, intrinseca o estrinseca, delle loro deposizioni.

A tal riguardo, un approfondimento meritano unicamente le dichiarazioni rese da P.M., in ordine all'apprensione del telefono cellulare di M.L. nelle more dell'intervento dei Carabinieri della Stazione di Petrella Tifernina.

Invero, in disparte la totale irrilevanza di tale circostanza fattuale ai fini del decidere, la teste, seppur con le consuete difficoltà di chi è chiamato a deporre su fatti accaduti a distanza di anni, ha confermato, a seguito delle contestazioni mosse dalla difesa tecnica dell'imputato, di aver preso il cellulare della p.o. su sollecitazione dei militari e di averlo, in seguito, restituito al figlio del M.. Ebbene, tale circostanza è stata confermata, in primo luogo, dai testi di P.G., i quali hanno dichiarato di aver consegnato il telefono del M. alla P, dal momento che, oltre al legame sentimentale che gli univa, la disponibilità dello stesso era stata ritenuta irrilevante ai fini investigativi, poiché la vittima, durante le operazioni di soccorso, aveva dichiarato di essere caduto accidentalmente nel pozzo mentre era al telefono con degli amici. A ciò si aggiunga che il figlio della p.o., M.M., ha confermato di aver ricevuto il telefonino del padre dalla P. pochi giorni dopo il sinistro.

Tanto basta, dunque, per ritenere credibile il racconto della P. Del resto, non sono emersi motivi dai quali supporre l'esistenza, in capo alla stessa, di intenti traditori dell'impegno assunto all'atto del deporre.

Ciò premesso, l'istruttoria dibattimentale ha restituito un quadro certo in ordine alla dinamica del fatto per cui è giudizio. M.L., invero, la sera del 22.3.2019, allorquando si trovava, a piedi, lungo la pubblica via che attraversa la frazione Nuovo Abitato del Comune di Castellino del Biferno, è caduto all'interno del pozzetto raccogli-acque, di forma quadrata e delle dimensioni di cm. 170x170 e 95 cm. di altezza, riportando un grave trauma vertebromidollare che l'ha portato, a distanza di circa 5 mesi, al decesso.

Deve, pertanto, ritenersi priva di fondamento la tesi perorata dalla difesa tecnica dell'imputato, secondo cui non si potrebbe escludere che il M. sia caduto per via di un colpo alla testa subito prima di rovinare all'interno del pozzetto raccogli-acque.

A tal proposito, va evidenziato come l'argomentazione difensiva si fondi su quanto affermato dalla stessa vittima in sede di sommarie informazioni il 10.6.2019 dinanzi ai Carabinieri della Legione Abruzzo e Molise, allorquando M.L. ha dichiarato: "Non ricordo bene il giorno, verso le ore 19.30 ero seduto in macchina davanti alla mia abitazione sita in C. del B. via N. A. nr. 04, scendevo dalla macchina lasciando il cellulare nella stessa e mi avviavo sulla via N. A. per fare due passi, non ricordo la direzione che ho preso, non ricordo il tempo che ho camminato, ricordo solo che all'improvviso ho sentito una forte botta in testa, non ricordo altro".

Orbene, in primo luogo va evidenziato che dagli atti emerge che tale verbale sia stato acquisito al fascicolo del dibattimento all'udienza del 23.3.2021, quale allegato della produzione documentale della difesa tecnica dell'imputato. Tuttavia, trattandosi di verbale contenente dichiarazioni testimoniali, siffatta documentazione è confluita all'interno del fascicolo dibattimentale in maniera irrituale, dovendo la stessa, al più, essere acquisita nelle forme del 512 c.p.p., ragion per cui tali dichiarazioni, in assenza del consenso delle altre parti (di cui non c'è traccia nel verbale di udienza), non sarebbero di per sé utilizzabili ai fini del decidere.

Ciononostante, appare in ogni caso evidente come il tenore di tali dichiarazioni, non solo, non si pone

in contrasto con la ricostruzione della dinamica operata dagli organi inquirenti, ma, allo stesso modo, non avvalorò la tesi perorata dalla difesa tecnica dell'imputato.

La persona offesa, infatti, ha ricordato esclusivamente di aver sentito una "forte botta in testa", circostanza, questa, che appare logicamente riconducibile con l'impatto sul fondo del pozzetto. Del resto, a riprova dell'infondatezza dell'assunto difensivo, non va sottaciuto che lo stesso M., nell'immediatezza del sinistro, ha dichiarato ai carabinieri di essere caduto nel pozzo mentre si era al telefono, né tantomeno sono emersi, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, elementi da cui desumere che lo stesso abbia mentito alla P.G. per sviare le indagini o assicurare l'impunità di soggetti terzi.

Appare, dunque, evidente la natura congetturale della, tesi alternativa prospettata dalla difesa, come tale inidonea a fondare un dubbio ragionevole in ordine alla dinamica del sinistro.

Tanto premesso, occorre adesso scrutinare la presenza di eventuali profili di colpa nella stigmatizzata condotta del F..

Occorre, al riguardo, prendere certamente spunto dal capo di imputazione, il quale addebita all'odierno prevenuto una condotta squisitamente omissiva, consistente nella mancata predisposizione di ripari idonei a evitare pericoli alle persone in luogo di pubblico transito, avuto riguardo al pozzetto raccogli-acque sopra descritto.

In tale ottica, però, il primo elemento da valutare, seppur in assenza di specifica contestazione da parte della difesa del F., è la sussistenza, in capo all'odierno imputato, nella sua qualità di sindaco e responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castellino del Biferno, di una posizione di garanzia nei confronti del M., rispondente ai canoni propri della clausola di equivalenza dettata dall'art. 40, cpv., c.p.

Posizione di garanzia la cui esistenza e consistenza trova, senz'altro, fonte legale nell'art. 54 del TUEL. Ebbene, secondo tale disposizione il Sindaco, quale ufficiale del Governo, oltre a sovrintendere ad alcune materie che il Comune tratta per conto dello Stato, "adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione". Il Sindaco si limita, dunque, a "sovrintendere" al lavoro dei dipendenti, ed in generale a tutte le attività che sono fondamentalmente assegnate alla struttura comunale e ai responsabili dei servizi; adotta invece (prendendosene in carico tutta la responsabilità civile e penale senza possibilità -se non parziale- di trasferirla su altri soggetti), i provvedimenti contingibili e urgenti necessari a tutelare l'incolumità dei cittadini.

Quanto alla portata delle ordinanze contingibili e urgenti, le stesse rientrano nella tipologia di provvedimenti amministrativi aventi un contenuto non previamente determinabile e quindi di atti del tutto atipici ed eccezionali che presuppongono una situazione di estrema gravità dipendente dai fattori più disparati i quali non possono ricondursi solo a fenomeni di dimensioni bibliche (quali terremoti, frane, valanghe, inondazioni, etc), bensì anche ad eventi più modesti, ma comunque idonei a porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone.

Quanto alla nozione di sicurezza pubblica, la stessa non coincide con l'incolumità pubblica, anche se sovente i due termini sono utilizzati impropriamente in via cumulativa. La prima ha una portata più vasta e attiene ad ogni possibile attentato a qualsiasi bene giuridico o materiale facente capo ai cittadini, mentre la seconda si riferisce esclusivamente alla preservazione delle condizioni fisiche degli stessi. Sicché sotto tale profilo è innegabile che il Sindaco, quale massimo rappresentante dell'Ente Comunale e della collettività cittadina, debba attivarsi non solo e non necessariamente con l'adozione di un'ordinanza ad hoc, bensì con qualsiasi altro atto amministrativo o comportamentale (es. allettamento delle Forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco o della stessa Polizia municipale che da lui dipende, imposizione alla ditta delle opportune e palesemente omesse cautele) idoneo a prevenire il

pericolo per la pubblica incolumità, con adozione di ogni mezzo appropriato (cfr., ex plurimis, [Cass. Sez. IV, Sent. n. 58243 del 2018](#))

In virtù di quanto innanzi, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il sindaco e il responsabile dell'ufficio tecnico del comune sono titolari, in virtù di una generale norma di diligenza che impone agli organi (rappresentativi o tecnici) dell'amministrazione comunale di vigilare, nell'ambito delle rispettive competenze, sull'incolumità dei cittadini, della posizione di garanzia avente ad oggetto l'adeguata manutenzione ed il controllo dello stato delle strade comunali (cfr. [Cass. Sez. IV, Sent. n. 13775 del 2011](#)).

I principi appena enucleati sono pienamente applicabili alla vicenda di cui ci si occupa, ragion per cui deve ritenersi sussistente in capo al F., nella sua qualità di sindaco e responsabile dell'Ufficio tecnico del comune di Castellino del Biferno, una posizione di garanzia nei confronti di M.L..

Tanto assodato, occorre adesso individuare la regola cautelare del caso concreto che l'odierno imputato era tenuto a ossequiare.

A tal proposito, va ricordato che la colpa si identifica con la trasgressione della condotta di una o più norme cautelari, siano esse scritte in una disposizione di legge, di regolamento, in ordini o discipline (secondo l'elencazione dell'[art. 43 c.p.](#), ed. colpa specifica,); siano esse corrispondenti ad una regola cautelare non scritta, che viene rinvenuta dal giudice sulla scorta dei parametri della prevedibilità e della evitabilità dell'evento pregiudizievole (ed. colpa generica).

Nel campo della colpa generica, il punto di avvio del procedimento intellettuale è il principio del *neminem laedere*, che conduce ad interrogarsi in ordine alle regole di condotta che, tenuto conto della specifica attività o situazione di cui trattasi, possono valere ad eliminare o ridurre nella misura massima possibile il pericolo per i terzi in esse insito (cfr. [Cass. Sez. IV, Sent. n. 15229 del 2008](#)). L'identificazione del pericolo prevedibile e evitabile permette di risalire alle regole prudenziali che valgono a depotenziarlo. Il grado di indeterminatezza della colpa generica deriva dalla impossibilità di positivizzare tutte le regole prudenziali astrattamente convergenti verso una determinata attività pericolosa. Ma in tale inevitabile grado di indeterminatezza sta anche il pericolo che il processo di identificazione della regola violata risulti troppo simile ad un processo creativo, laddove esso non può che essere ricognitivo, pena la violazione dei principi di legalità e di colpevolezza. Per non incorrere in simili violazioni è necessario evitare di muovere a ritroso dalla situazione così come si è verificata, chiedendosi cosa avrebbe impedito il suo dipanarsi. In tal modo quella che risulterebbe individuata sarebbe la regola cautelare dell'evento singolare e non una regola astratta, preesistente all'evento ed idonea a prevenire eventi del genere di quello effettivamente occorso. Il giudice è invece chiamato ad individuare i tratti tipici caratterizzanti l'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se tale evento era prevedibile ed evitabile ex ante, alla luce delle conoscenze tecnico - scientifiche e delle massime di esperienza, da intendersi come generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome da quello, tratte con procedimento induttivo dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spaziotemporale in cui matura la decisione (così, [Cass. Sez. IV, Sent. n. 9390 del 2016](#)).

Orbene, nel caso di specie, appare opportuno evidenziare come, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sia emerso, in modo incontrastato, che il pozzetto in questione ricadesse su un tratto di strada urbana di competenza del comune di Castellino del Biferno, che lo stesso fosse privo di barriere e segnalazioni e che l'illuminazione pubblica, benché presente, non rendeva luminosa la zona in cui si è verificato il sinistro, tanto che gli stessi militari di P.G. furono costretti a ricorrere al flash dei loro cellulari per rendersi conto di quanto fosse accaduto al M.. Allo stesso modo, è emerso che il pozzo fosse adiacente a una zona residenziale e che la pubblica via fosse priva di marciapiede ma non interdetta al transito dei pedoni.

Alla luce di quanto innanzi, risulta di palmare evidenza la negligenza, da parte dell'amministrazione comunale (e, quindi, del sindaco), derivante dalla violazione della regola cautelare che imponeva di

vigilare sull'incolumità dei cittadini, predisponendo solide coperture o parapetti, atti a impedire il pericolo di cadute di persone o, in ogni caso, di munire il su citato pozzo di apposite segnalazioni di pericolo.

Chiarita, in questi termini, la valutazione del profilo attinente all'elemento oggettivo della colpa, è possibile passare ad esaminarne gli elementi soggettivi, ossia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento che la norma cautelare mirava a neutralizzare. In quest'ottica ricostruttiva, occorre poi chiedersi se una condotta appropriata (il c.d. comportamento alternativo lecito) avrebbe o meno evitato l'evento dannoso, dal momento che è possibile formalizzare l'addebito solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico o anche solo avrebbe determinato apprezzabili probabilità di scongiurare il danno.

Quanto al primo profilo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la verifica in ordine alla "prevedibilità" dell'evento impone il vaglio delle possibili conseguenze di una determinata condotta. commissiva od omissiva, avendo presente il cosiddetto "modello d'agente", ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta (cfr. [Cass. Sez. IV, Sent. n. 20270 del 2019](#)).

Rapportando tale principio alla vicenda in esame, appare evidente come le dimensioni del pozzo, la sua collocazione in prossimità di una zona residenziale e la scarsa illuminazione che serviva la pubblica via erano tutti elementi che avrebbero potuto prevedibilmente determinare l'evento di cui ci si occupa, ragion per cui il compito cautelare che era lecito aspettarsi da parte del F. era quello di attivarsi per far rimuovere quelle situazioni di irregolarità da cui potevano originare pericoli per la sicurezza urbana.

Quanto al profilo dell'evitabilità, non si ritiene condivisibile la tesi prospettata dalla Pubblica Accusa, che ha dubitato della possibilità di affermare la sussistenza, in concreto, della prevenibilità dell'evento, dal momento che il pericolo non era mai stato formalmente segnalato all'amministrazione comunale.

Ciò posto, tuttavia, la tesi perorata dalla Pubblica Accusa non persuade in quanto non considera che, ai fini del giudizio sulla prevedibilità, occorre valutare se le regole cautelari non siano state osservate, non in quanto il rischio non sia stato percepito, ma nonostante il rischio sia percepibile con un grado di diligenza proprio dell'agente modello (cfr. [Cass. Sez. IV, Sent. n. 14550 del 2018](#)).

Ed allora, sulla scorta di siffatto principio, la circostanza che la presenza del pozzetto raccogli - acque fosse nota a tutta la collettività (e quindi, a maggior ragione ai vertici dell'amministrazione comunale) è già sufficiente ritenere che l'agente modello, in siffatta situazione, avrebbe dovuto ipotizzare l'esistenza di una situazione di pericolo che era altamente prevedibile alla luce delle caratteristiche strutturali del pozzo, della sua collocazione in prossimità di una zona residenziale e lungo una pubblica via non interdetta ai pedoni e scarsamente illuminata nelle ore notturne. Né tantomeno, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, è emerso che il F. abbia predisposto dei servizi di ricognizione del territorio, che certamente rientrano tra i poteri del sindaco, finalizzati al monitoraggio e alla prevenzione di situazioni di pericolo a presidio della sicurezza urbana e che, ciononostante, nessuno abbia segnalato qualsivoglia situazione di pericolo alla massima autorità comunale.

Così assodata, dunque, la sussistenza e l'addebitabilità oggettiva della condotta omissiva imputata al F., nonché la colpa - perfino nella sua più squisita accezione psicologica della prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità - che tale condotta ha connotato, resta da volgere lo sguardo alla causalità della condotta e a quella della colpa.

Orbene, sulla scorta delle considerazioni innanzi sviluppate, appare del tutto evidente che la regola cautelare del caso concreto imponeva quantomeno l'adozione di un sistema di segnalazione del pericolo o la predisposizione di barriere o coperture idonee a neutralizzare il rischio di caduta delle persone.

Peraltro, tale regola cautelare generica - la cui violazione, da parte del F., ha integrato ipotesi di colpa per negligenza - è evidentemente posta a presidio dei beni della vita e dell'incolumità fisica degli utenti della strada; sicché, il decesso di M.L. fu senz'altro concretizzazione del rischio tipico che quella norma tutelante è volta a sterilizzare.

Con la conseguenza, sul piano della causalità e nella prospettiva della verifica controfattuale, che la predisposizione di un apparato conforme alle "leges artis" da parte di F.E., che vi era tenuto in quanto sindaco e responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune del Castellino del Biferno, avrebbe evitato con certezza la caduta del M. e il suo conseguente decesso, con effetti dunque salvifici per la sua vita con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.

Nessun dubbio residua, inoltre, in ordine all'insussistenza di cause sopravvenute esterne idonee, a mente dell'[art. 41](#) co. 2 c.p., a recidere il nesso causale tra i danni riportati dal M. a seguito della caduta e l'evento morte.

A tal proposito, occorre ribadire che, come affermato dal consulente del P.M., dott. V.V., "il M. è deceduto per arresto cardiocircolatorio secondario a shock settico conseguente alla lesione vertebro-midollare traumatica cui è conseguita una tetraplegia. Le cure prestate nei vari nosocomi che si sono succeduti sono state congrue, tempestive ed appropriate alle gravi condizioni del M.. L'evoluzione sfavorevole della vicenda del M. non trova elementi di censura o di addebito nei confronti dei sanitari intervenuti che hanno offerto tutte le necessarie attenzioni diagnostiche e terapeutiche con monitoraggio costante ed preciso delle condizioni cliniche. Gli interventi terapeutici sono stati adeguati e consoni alle necessità del paziente. ... La causa della morte di M.L. è stata: "insufficienza cardiorespiratoria secondaria a shock settico ed insufficienza multiorgano conseguente al trauma vertebro-midollare con grave tetraplegia". A tali conclusioni si è, poi, uniformato anche il consulente della parte civile, I.M., il quale, nel corso della sua escussione, ha escluso la sussistenza di fattori esterni, indipendenti dalla caduta del M., idonei a scatenare autonomamente l'exitus della persona offesa.

Non si ritiene, pertanto, meritevole di accoglimento la tesi perorata dalla difesa, secondo cui il decesso del M. sia. dipeso da fattori esterni, correlati allo stato di salute della p.o. preesistente alla sua caduta, idonei a recidere il nesso causale tra l'evento lesivo e la morte.

Siffatta impostazione, invero, appare in evidente contrasto con il . consolidato orientamento giurisprudenziale, tracciato nel solco della logica della causalità umana, per cui, ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall'antecedente, e però caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed. eccezionale, ossia di un evento che non si verifica-se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (cfr. [Cass. Sez. 2, Sent. n. 17804 del 2015](#)).

Né a esito diverso e ben che. meno opposto conduce pure argomentare nella logica, di recente elaborazione, dell'eccentricità del rischio, siccome, come insegnato dal Supremo Consesso, in tema di reati colposi omissivi impropri, l'effetto interruttivo del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare (v. [Cass. Sez. 4, Sent. n. 22691 del 2020](#)).

È di tutta evidenza, allora, che se l'effetto interruttivo del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare, questo è ciò che non si è verificato nel caso di specie, dal momento che, appurata l'adeguatezza delle cure cliniche espletate dai sanitari che si sono avvicendati nel corso della degenza della p.o. (cfr. consulenza tecnica del P.M.e della parte civile), lo stato di salute del M. - peraltro preesistente all'evento lesivo - non può costituire causa sopravvenuta da sola sufficiente ad

interrompere il rapporto condizionalistico tra la caduta e il decesso.

Può dunque concludersi con tranquillante certezza nel senso di ritenere che nell'incedere causale degli eventi - dipanatasi dalla caduta del M. nel pozzo al suo decesso - non si sia innestato alcun fattore eziologicamente eccentrico rispetto al rischio tipico afferente l'omessa copertura del pozzo, tale da assorbire su di sé in via esclusiva il determinismo dell'evento esiziale per cui è giudizio e comunque imprevedibile, nella prospettiva di giudizio ex ante propria della colpa, in capo al F..

Quanto innanzi è più che sufficiente a ritenere provata e sussistente la penale responsabilità del F. per il reato di cui all'[art. 589](#) c.p.

Ciò posto, venendo all'esame del capo B) dell'imputazione, va in primo luogo disattesa l'argomentazione difensiva secondo cui debba ritenersi prescritto il reato ivi contestato. Trattasi, invero, di contravvenzione, il cui termine prescrizionale M., in presenza di eventi interruttivi (come nel caso di specie), è pari a cinque anni. Ne discende che, essendo il reato stato accertato in epoca antecedente e prossima al 2.12.2019, lo stesso non può ritenersi, allo stato, estinto. Alle stesse conclusioni si perviene anche retrodatando il momento consumativo. della contravvenzione al giorno del sinistro che ha coinvolto il M. (ossia al 22.3.2019).

Tanto premesso, va evidenziato che il reato di cui all'[art. 673](#) c.p. deve ritenersi sussistente ogniqualevolta il soggetto destinatario delle prescrizioni dettate dall'Autorità non esegua le opere necessarie al fine di impedire pericoli alle persone in luoghi di pubblico transito.

Ebbene, le considerazioni innanzi svolte in ordine all'inerzia dell'amministrazione comunale retta dal F., in uno a quanto espressamente previsto dall'art. 14 del Nuovo. Codice della Strada, che impone al proprietario della strada (nel caso di specie, il Comune di Castellino del Biferno), al fine di garantire la sicurezza della circolazione, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze e all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, appaiono sufficienti per ritenere integrato il reato di cui all'[art. 673](#) c.p. in tutti i suoi elementi costitutivi;

Venendo al trattamento sanzionatorio, lo stato di sostanziale incensuratezza dell'imputato, la sua leale condotta processuale e l'esigenza di adeguare la pena in concreto irroganda al disvalore del fatto inducono il giudicante- a ritenere il F. meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex [art. 62 bis](#) c.p.

Di contro, tuttavia, quanto al capo A) dell'imputazione, la circostanza che l'inerzia del F. nel porre adeguati ripari al pozzo raccogli-acque, per come riferito da tutti i testi escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, si sia protratta anche dopo il sinistro occorso al M., giustifica, alla luce dei criteri di cui all'[art. 133](#) c.p., l'irrogazione di una pena base superiore al minimo edittale. Pertanto, con riferimento al delitto di cui all'[art. 589](#) c.p., F.E. deve essere condannato alla pena di giustizia di mesi sei di reclusione, da intendersi così calcolata: pena base pari a mesi nove di reclusione; riduzione di 1/3 per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; p.f.: mesi sei di reclusione.

Quanto alla contravvenzione di cui al capo B), tenuto conto dei criteri di cui all'[art. 133](#) c.p., si ritiene equo irrogare, nei confronti del F., la pena pecuniaria dell'ammenda pari ad Euro 200,00, così calcolata: pena base: Euro 300,00 di ammenda; riduzione di 1/3 per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; p.f. Euro 200,00 di ammenda.

Al che fa seguito la condanna al pagamento delle spese processuali.

L'assenza di pregiudizi penali induce a ritenere, anche in ragione dell'auspicabile effetto deterrente discendente dalla presente sentenza, che l'imputato si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati; sicché, in permanenza degli altri requisiti di legge, può concedersi la sospensione condizionale della pena.

Dal riconoscimento della, penale responsabilità in capo a F.E. consegue, inoltre, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, in tutte le sue componenti, subito, in proprio da M.M., figlio di M.L., e da B.A., moglie legalmente separata.

La prova della sussistenza di tale danno/conseguenza è fornita dal rapporto parentale esistente fra M.L., il figlio e la moglie, seppur legalmente separata.

A tal proposito, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il risarcimento del danno morale può essere accordato anche al coniuge separato, per la morte dell'altro coniuge, in quanto lo stato di separazione personale non è incompatibile, di per sé, con tale ristoro, dovendo aversi riguardo, oltre che alla sua tendenziale temporaneità e alla possibilità di una riconciliazione, anche alle ragioni che hanno determinato la separazione e ad ogni altra utile circostanza idonea a chiarire se e in quale misura l'evento luttuoso, dovuto all'altrui fatto illecito, abbia procurato al coniuge superstite quelle sofferenze morali che di solito si accompagnano alla morte di una persona cara (cfr. [Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 10393 del 2002](#)). Il risarcimento del danno non patrimoniale può, dunque, essere accordato al coniuge, ancorché, separato legalmente, in considerazione della pregressa esistenza di un rapporto di coniugio, della sussistenza di figli, della non definitività dello status connesso alla separazione legale e della possibile ripresa della comunione familiare (v. [Cass. civ., Sent. n. 25415 del 2013](#)).

Nel caso di specie, quanto alla posizione di M.M., va rimarcato lo strettissimo legame affettivo padre-figlio, certamente foriero di incommensurabile dolore e di stravolgimento esistenziale. Quanto alla B., vanno sottolineati i trentasette anni di coniugio, oltre alla presenza di figli e alla non definitività della separazione legale, a riprova della sussistenza di un legame particolarmente intenso tra i coniugi che, del resto, ha spinto M.L. ad esprimere il desiderio di voler incontrare l'ex moglie nel corso della degenza.

Ciò posto, gli elementi appena evidenziati consentono di ritenere almeno in parte provato il danno patito dalle parti civili costituite. Ne discende, in mancanza di ulteriori riscontri che ne consentano la liquidazione integrale, la condanna per il F. di una provvisoria in favore di M.M., che si stima equo liquidare in Euro 30.000,00, e di Euro 5.000,00 in favore di B.A., entrambe provvisoriamente esecutive per legge e da imputarsi a liquidazione definitiva dei danni.

L'imputato va, inoltre, condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, che si liquidano in Euro 2.500,00 ciascuna, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Il concomitante carico di lavoro e la complessità delle questioni trattate non consente la redazione contestuale della motivazione della sentenza, occorrendo il termine di giorni novanta.

P.Q.M.

Visti gli [artt. 533 e 535 c.p.p.](#),

dichiara F.E. colpevole dei reati ascrittigli in rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna, per il capo A), alla pena di giustizia di mesi sei di reclusione e, per il capo B), alla pena di Euro 200,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visti gli [artt. 163 e ss. c.p.](#),

ordina, in favore di F.E., che la pena resti sospesa nei termini e alle condizioni di legge;

Visti gli [artt. 538 e ss. c.p.p.](#);

condanna l'imputato al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede;

condanna, tuttavia, l'imputato al versamento in favore di M.M. di una provvisoria di Euro 30.000,00, provvisoriamente esecutiva per legge, da imputarsi alla liquidazione definitiva dei danni, nonché in

favore di B.A. di una provvisionale di Euro 5.000,00, provvisoriamente esecutiva per legge, da imputarsi alla liquidazione definitiva dei danni;

condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle medesime parti civili, che si liquidano in Euro 2.500,00 ciascuna, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

Visto l'[art. 544](#) co. 3 c.p.p.,

indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Conclusione

Così deciso in Campobasso, il 2 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2024.